

Giud. Pace Milano – 23 gennaio 2005 – Azienda Trasporti Milanesi S.p.a. c. Local rent società per il noleggio auto S.p.a..

Noleggio a lunga durata - diversità rispetto al leasing – parcheggio irregolare – responsabilità della proprietà per interruzione del servizio autofilotranviario – esclusione per carenza di legittimazione – novella dell'art. 91 C.d.s.

Nell'azione per il risarcimento del danno ingiusto derivante dal parcheggio irregolare, è carente di legittimazione passiva, a maggior ragione dopo l'entrata in vigore della novella dell'art.91 C.d.s., il proprietario di un veicolo nella materiale disponibilità del terzo, in forza di un contratto di noleggio a lunga durata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4.01.05 a ministero dell'Ufficiale Giudiziario presso la Corte d'Appello di Milano, l'AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. Bruno Soresina, conveniva in giudizio la LOCAL RENT SOCIETÀ PER IL NOLEGGIO AUTO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale proprietaria dell'autoveicolo Audi A3 tg. CH030WA, perché, a causa di un irregolare parcheggio in prossimità di binari, determinava l'interruzione del servizio autofilotranviario interessante la linea "1", causando un danno ingiusto, nonché una lesione del diritto soggettivo dell'uso eccezionale di bene demaniale, come riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2154 del 29.07.64, ammontanti a complessivi €. 101,68, come da documentazione prodotta in atti.

Parte attrice, con varie diffide sollecitava la definizione bonaria ed extragiudiziale della controversia, ma senza esito, donde la chiamata in giudizio.

Nel corso delle udienze celebrate dal 28.02.05 al 24.05.05, costituitesi le parti, il GdP, respinte le istanze istruttorie attesa la natura documentale della lite, su richiesta delle stesse, previa discussione, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE -La domanda attorea non è fondata e, pertanto, va respinta.

Asserisce parte attrice che il giorno 7.11.2003, alle ore 01,10 circa, in Milano, via Lazzaretto, all'altezza del civico n. 8, l'autovettura Audi A3 tg. CH030WA di proprietà della convenuta, parcheggiata irregolarmente in prossimità della sede tranviaria, provocava l'interruzione del servizio autofilotranviario dell'ATM SpA. interessante la linea "1", con ciò causando un danno ingiusto, ammontante a complessivi €. 101,68, come da documentazione prodotta in atti.

Costituitasi parte convenuta contestava quanto adverso addotto da parte attrice ed eccepiva che questa fondava la sua domanda sulla violazione degli artt. 2043 e 2054 c.c. che, per contro, renderebbero manifesta la propria carenza di legittimazione passiva. In sostanza, si afferma, detti articoli attribuirebbero la responsabilità del danno a chi aveva la disponibilità dell'autovettura in uno con chi di fatto materialmente lo avrebbe causato e non al proprietario della stessa. Cita per questo l'art. 91, secondo comma, del CdS che estenderebbe la responsabilità in via solidale del conducente al locatario dell'autovettura e non al proprietario e, a fondamento della sua tesi difensiva,

cita giurisprudenza del Giudice di merito e del Giudice di legittimità (Ndr. Cass. 29.10.99, n. 12192).

Le eccezioni di parte convenuta sono fondate e per questo vanno accolte.

La questione, tuttavia, non è di poco conto e si sviluppa, necessariamente, in punto di diritto. In fatto, invece, nessuna delle parti contesta la dinamica con la quale si è prodotto il danno/evento del quale parte attrice intenderebbe essere risarcita: il parcheggio irregolare dell'autovettura Audi A3 tg. CH030WA, di proprietà della Società LOCAL Rent Società per il noleggio auto SpA, in prossimità dei binari della linea tranviaria "1", ha causato l'interruzione del servizio con conseguente danno che parte attrice ha quantificato in €. 101,68.

Se non che, parte convenuta, proprietaria dell'autovettura che ha causato l'interruzione del servizio dell'autovettura di proprietà di parte attrice, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che l'autovettura Audi A3, nella circostanza di tempo e di luogo di cui all'atto introduttivo, non era più nella sua giuridica disponibilità, perché data in noleggio alla Società Bruno Magli SpA, sin dal 6.6.03, consegnata il 23.6.03, mentre l'incaglio è avvenuto in epoca successiva (7.11.03). Parte convenuta, pertanto, contesta la pretesa di parte attrice fondata sulla asserita violazione degli artt. 2043 e 2054 del Codice Civile, perché, proprio dalla lettura di detti articoli, in uno con l'art. 91, secondo comma, del CdS, si desumerebbe la sua carenza di legittimazione passiva.

Parte attrice, per contro, citando la sentenza di legittimità n. 13015/1992 e distinguendo tra società di leasing e società di noleggio, ribadisce che, nelle ipotesi di cui è causa, la responsabilità del danno è da attribuirsi al proprietario e non al locatario del contratto di noleggio.

La questione, si diceva, va esaminata in punto di diritto e considerando l'evolversi, nel tempo, del diritto stesso, in ossequio al principio "tempus regit actum".

Prima della riforma del Codice della Strada, infatti, la soluzione, tra i vari operatori del diritto, aveva raggiunto una maggiore stabilità verso la responsabilità del proprietario, piuttosto che verso il locatario, oltre che, in via solidale, verso il conducente dell'autovettura data in locazione (Ndr. Cass. 10698/98, 13015/92). La Giurisprudenza citata da parte attrice, infatti, fa riferimento a fattispecie accadute prima dell'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada.

La Cassazione, infatti, con riferimento all'art. 91, secondo comma, del CdS, con la sentenza n. 10698/98, esaminando una fattispecie verificatasi prima della novella legislativa, ha affermato che "la norma conferma la tassatività dell'elencazione contenuta nell'art. 2054, terzo comma, c.c. che utilizza come criterio di responsabilità il rapporto giuridico con il mezzo (Ndr. quindi la proprietà) e non la disponibilità materiale o genericamente giuridica di esso".

A partire dal giorno 1 ottobre 1993, data dell'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada e, quindi, anche dell'art. 91, la Giurisprudenza, ma anche la Dottrina, nei casi di danni provocati da autovettura data in locazione finanziaria, invece, si è pronunciata verso "la responsabilità solidale dell'utilizzatore dell'autoveicolo, escludendo quella del proprietario concedente" (Cass. 20.10.1999, n. 12192).

Parte attrice, per contro, sul punto, ritiene non applicabile al caso in esame l'art. 91, secondo comma, del CdS, atteso che detto articolo sarebbe riferito ai contratti di leasing e non a quelli di noleggio, i quali, non prevedendo l'annotazione al PRA del nome del locatario, non possono essere ricondotti all'ipotesi regolata dall'articolo stesso.

Parte convenuta, a detta eccezione, nel ritenere applicabile al caso in questione l'art. 91, secondo comma, del CdS unitamente all'art. 2054, terzo comma, c.c., ha ribadito

che il contratto di noleggio a lungo termine è una nuova figura contrattuale non ancora regolata dal diritto e, pertanto, ben potrebbe essere assimilata, per analogia, a quella di leasing, non rilevando tanto la denominazione giuridica del contratto stesso, bensì il principio della responsabilità collegata alla disponibilità dell'autovettura, nei casi in cui vi sia scissione tra la proprietà, che rimarrebbe "nuda" e la disponibilità stabile ed effettiva del veicolo.

Del resto, afferma, anche l'art. 196, primo comma, del CdS, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie e in relazione al principio di solidarietà, attribuisce la responsabilità e, quindi, l'onere del pagamento, non solo all'autore della violazione, ma anche al proprietario o in sua vece al ... omissis ... utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, se il primo (Ndr. il proprietario) non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Sin qui sembrerebbe che il proprietario, quindi la Società qui convenuta, sarebbe responsabile, in via solidale, con l'autore della violazione perché, trattandosi di Società di noleggio, non potrebbe addurre in alcun modo di essere stata all'oscuro della circolazione dell'autovettura, essendo tale conoscenza in "re ipsa" con l'attività stessa della Società. Se non che il primo comma dell'art. 196, nell'ultima parte, fa un'eccezione al principio testé riportato, allorché dispone che "nell'ipotesi di cui all'art. 84 (Ndr. del CdS "locazione senza conducente") risponde solidalmente il locatario...", quindi, nel caso in esame, la Società Bruno Magli SpA e non la Società proprietaria (locatore) qui convenuta. L'art. 84 del CdS, infatti, precisa e definisce "...un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso".

L'eccezione al precetto della prima parte dell'art. 196, quindi, nei casi di cui all'art. 84 CdS, attribuisce la responsabilità solidale al locatario e non al locatore e senza fare alcuna distinzione tra locazione in leasing o altro tipo di locazione come, nel caso in esame, a lungo termine.

In questi termini si è espressa la Suprema Corte a seguito della novella dell'art. 91, secondo comma, del CdS, quando afferma che "La responsabilità solidale alternativa del proprietario o, invece di lui, di uno dei soggetti di seguito indicati costituisce il riflesso di situazioni giuridiche sostanziali, è logicamente antecedente all'individuazione del responsabile da parte dell'amministrazione e trova la sua ratio nella relazione qualificata tra il soggetto e la cosa; relazione che, come correttamente ritenuto dal pretore, in caso di usufrutto, di vendita con patto di riservato dominio e di locazione finanziaria si atteggia nel senso che solo l'usufruttuario, l'acquirente o l'utilizzatore hanno il possesso del veicolo e sono in grado di controllarne la circolazione. Da tanto deriva che, sia per i danni derivati dalla circolazione (in base agli articoli 2054, comma 3, cod. civ. e 91, comma 2, c.d.s.), sia per le sanzioni pecuniarie collegate alle violazioni delle norme del codice della strada (ai sensi dell'art. 196, comma 1, c.d.s.), responsabile solidale col conducente o, rispettivamente, con l'autore della violazione, è in tali casi l'usufruttuario, l'acquirente o l'utilizzatore in locazione finanziaria del veicolo, e non anche il proprietario, che è del tutto estraneo al procedimento sanzionatorio e che l'amministrazione non ha alcuna discrezionale facoltà di perseguire" (Cass. 12192/1999). E non solo. Il principio testé riportato è stato ribadito anche nella sentenza 14 luglio 2003, n. 11006, con la quale la Suprema Corte, nel decidere su un'analogia fattispecie, ma fattispecie antecedente alla novella del nuovo Codice della Strada (Ndr. e, quindi, con attribuzione di responsabilità, in quel caso al proprietario locatore), rilevava che "si rileva che la fattispecie non è regolata dall'art. 91 CdS; in questa prospettiva rimane superata l'indagine circa la natura – alternativa o concorrente con quella del conducente alla stregua della menzionata disposizione;

indagine che (Ndr.sul punto) è stata compiuta da questa Corte con la sentenza n. 12192/1999 e ha portato all'affermazione della natura esclusiva della responsabilità".

La Corte di Cassazione, pertanto, a parere di questo giudicante, non dando alcun rilievo alla differenza tra il contratto di leasing e quello di noleggio a lunga durata, a seguito della novella dell'art. 91, secondo comma, del CdS, rileva, invece, la circostanza del possesso e di chi ha la materiale disponibilità del veicolo, di chi insomma, è nelle condizioni di controllarne la circolazione.

Ne consegue, quindi, che la domanda di parte attrice doveva essere rivolta alla Società locataria Bruno Magli SpA e non alla Società locatore LOCAL Rent Società per il noleggio auto SpA.

Per le motivazioni esposte la domanda di parte attrice è infondata per carenza di legittimazione passiva della convenuta qui individuata e, pertanto, va respinta.

L'infelice formulazione dell'art. 91, secondo comma, del CdS che, a seguito della sua introduzione, ha causato non poca incertezza negli operatori del diritto per non avere nulla detto in merito alla responsabilità del concedente-proprietario tanto che è stato necessario l'intervento della Suprema Corte per porre finalmente chiarezza nelle fattispecie esaminate, a parere di questo giudicante, fa ritenere sussistere giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

PQM Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:

Respinge per carenza di legittimazione passiva la domanda dell'AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore dr. Bruno Soresina, nei confronti della LOCAL RENT SOCIETÀ PER IL NOLEGGIO AUTO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

dichiara integralmente compensate per intero tra le parti le spese di giudizio.